

COMMISSIONE V

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI

27.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE LA LOGGIA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ALBERTO AIARDI

INDICE

	PAG.	PAG.
Sostituzione:		
PRESIDENTE	369	
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia (Già articoli 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24 e da 27 a 63 del testo del disegno di legge n. 3043, stralciati con deliberazione dall'Assemblea nella seduta del 6 aprile 1982) (3043-bis) . . .	370	
PRESIDENTE	370, 371, 375, 377 378, 379, 381, 382, 384, 385 386, 387, 390, 391, 396, 397	
BASSANINI	373, 375, 384	
BASSI, <i>Relatore</i>	370, 374, 379, 381 382, 384, 385, 386, 396, 397	
CALDERISI	373, 376, 378, 381 383, 384, 385, 386, 390, 396	
GAMBOLATO	370	
LA MALFA, <i>Ministro del bilancio e della programmazione economica</i>	371, 399, 400, 401	
MACCIOTTA	372, 381, 382, 390, 391, 397	
MARGHERI	397, 400, 401	
MENNITTI	374	
SARTI	382	
SACCONI	371, 374	
		SIGNORILE, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i> 396, 397
		TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 375, 377, 378, 379, 381, 382 383, 384, 385, 386, 387, 391, 397
		VALENSISE 376, 377, 402
		VIGNOLA 396
		ZAPPULLI 396
		La seduta comincia alle 9,30.
		MARIO ANDREA BARTOLINI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		Sostituzione.
		PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 19, quarto comma del regolamento, l'onorevole Carandini è sostituito dall'onorevole Esposto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia (Già articoli 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24 e da 27 a 63 del testo del disegno di legge n. 3043, stralciati con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 6 aprile 1982) (3043-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia », già articoli 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24 e da 27 a 63 del testo del disegno di legge n. 3043, stralciati con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 6 aprile 1982.

Proseguiamo nella discussione.

PIETRO GAMBOLATO. Ribadisco l'impegno del gruppo comunista ad accelerare la discussione del provvedimento, soprattutto per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal ministro Giorgio La Malfa ed anche in considerazione della particolare complessità del titolo sotto il quale si svilupperà l'articolato.

Riteniamo che sia corretto richiedere, su tali emendamenti, i pareri delle Commissioni finanze e tesoro, agricoltura, lavori pubblici ed industria nella competenza delle quali ricadono alcune delle norme contenute negli emendamenti medesimi.

Pur essendo indubbia la competenza primaria di questa Commissione, tuttavia crediamo che sia di qualche utilità l'acquisizione dei pareri delle suddette Commissioni.

Inoltre proponiamo che questa mattina stessa, una volta concluso l'esame degli articoli residui, si dia inizio all'esame delle modifiche proposte dal ministro La Malfa e che la Commissione venga convocata per la settimana prossima affinché, acquisiti i pareri delle Commissioni finanze e tesoro, agricoltura, lavori pubblici ed industria, possa pervenire alla conclusione di questa discussione.

ALDO BASSI, *Relatore*. Sono d'accordo sul titolo finale.

PRESIDENTE. Vi è una richiesta in tal senso del presidente della Commissione lavori pubblici, il quale mi ha inviato una lettera ufficiale, della quale do ora lettura.

« Onorevole Presidente,

vengo occasionalmente a conoscenza del fatto che il Governo ha presentato articoli aggiuntivi al disegno di legge n. 3043-bis, in corso d'esame in sede legislativa presso la Commissione da lei presieduta, che rientrano, per una parte, nella competenza della IX Commissione lavori pubblici. Mi riferisco in particolare alla disposizione in tema di investimenti immobiliari contenuta nel primo comma di quello che viene indicato come articolo 2 nel complesso di articoli aggiuntivi presentati dal Governo in materia di Fondo investimenti per l'occupazione.

Ricordo che la Commissione lavori pubblici ha recentemente varato un complesso provvedimento in materia di edilizia residenziale (la legge n. 94 del 1982) cui la disposizione in questione inevitabilmente si collega. Anche per questa ragione, oltre che per considerazioni più generali di opportunità, ritengo molto importante che la IX Commissione sia posta in grado di esprimere un parere su questa norma prima che si deliberi definitivamente su di essa.

Le sarò pertanto grato se vorrà valutare l'opportunità di sottoporre alla Commissione da lei presieduta la richiesta che le rivolgo a nome dell'Ufficio di Presidenza della IX Commissione.

Colgo l'occasione per inviarle i miei più cordiali saluti,

Giuseppe Botta ».

Avverto che sono stati presentati altri emendamenti, da parte del ministro dell'agricoltura e delle foreste e da parte del gruppo del partito socialista democratico italiano.

Pertanto ritengo che si possa prevedere fin da ora una riunione del Comitato ristretto, da tenersi martedì prossimo alle

ore 11, e che le votazioni degli emendamenti riguardanti il Fondo per l'occupazione possano avvenire nella seduta di giovedì 24 giugno, con l'intesa che, nel frattempo, essi siano trasmessi alle Commissioni finanze e tesoro, agricoltura, lavori pubblici ed industria.

(Così rimane stabilito).

GIORGIO LA MALFA, *Ministro del bilancio*. Nel chiedere il parere alle Commissioni di merito verrà formulato un quesito, signor Presidente?

PRESIDENTE. No.

GIORGIO LA MALFA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*. Nel richiedere il parere delle Commissioni di merito sugli emendamenti proposti, corriamo il pericolo che le Commissioni stesse si pronuncino negativamente, non in relazione al contenuto complessivo della spesa, ma in relazione alla modesta assegnazione di fondi riferiti ai settori specifici.

MAURIZIO SACCONI. Mi dichiaro contrario, signor presidente, alla proposta di richiedere pareri sugli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Onorevole Sacconi, la Commissione ha già deliberato e non è quindi più possibile ritornare su tale decisione.

Passiamo all'esame dell'articolo 49, nel testo originario, al quale il Comitato ristretto non ha apportato emendamenti:

ART. 49.

Nell'ambito delle autorizzazioni di cassa disposte col bilancio di previsione dello Stato, ciascuna Amministrazione centrale e Azienda autonoma dello Stato, nei quindici giorni antecedenti l'inizio di ciascun trimestre, comunica al Ministero del tesoro un preventivo relativo ai pagamenti da effettuare in ciascun trimestre dell'anno stesso separando le somme da erogare

per spese di personale e pensioni dalle altre spese.

Nel caso in cui l'andamento dei pagamenti risultante dai preventivi di cui al precedente comma venisse a determinare difficoltà per le complessive esigenze della tesoreria statale, il Ministro del tesoro ne propone una rimodulazione al CIPE che adotta apposita delibera, da trasmettersi entro 15 giorni alle competenti Commissioni permanenti del Parlamento.

Il preventivo dei pagamenti di cui ai precedenti commi si intende automaticamente elevato in corrispondenza delle variazioni alle previsioni di pagamento apportate al bilancio in forza di atti amministrativi.

I direttori delle Ragionerie centrali non daranno corso ai titoli di pagamento emessi in eccedenza ai limiti risultanti per ciascun trimestre dai preventivi predetti.

Gli onorevoli Calderisi ed altri hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 49.

49. 8.

Sopprimere l'ultimo comma.

49. 11.

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

Agli intestatari dei titoli di spesa fermati dai direttori delle ragionerie centrali compete da tale data e per tutto il periodo di sospensione del pagamento, l'interesse in misura pari a quello corrisposto sui BOT emessi nell'ultima asta antecedente la data dei titoli di spesa.

49. 9.

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

Ai fini di cui al primo comma e per il miglior perseguimento dei compiti istituzionali, ciascuna direzione generale dell'amministrazione centrale dello Stato e ciascuna azienda autonoma sarà dotata di terminali collegati con i sistemi informa-

tivi del Ministero del tesoro e della Corte dei conti.

49. 10.

Gli onorevoli Bassanini ed altri hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: correnti e dalle spese in conto capitale.

49. 2.

Al secondo comma, sostituire le parole da: il Ministro del tesoro *fino alla fine, con le seguenti:* il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, può deliberare, informandone le Camere entro 15 giorni, una rimodulazione della cadenza temporale dei pagamenti autorizzati per spese correnti, garantendo comunque l'erogazione entro l'esercizio, nella misura massima possibile, dei pagamenti deliberati dalle Camere con la legge di bilancio e successive leggi di votazione, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, n. 3, e dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

49. 4.

Al secondo comma, sostituire le parole da: il Ministro del tesoro, *sino alla fine, con le seguenti:* il Ministro del tesoro ne propone una rimodulazione al CIPE che, con apposita delibera, può differire l'erogazione dei pagamenti al trimestre successivo, ferma rimanendo l'autorizzazione complessiva di cassa prevista, per ciascun capitolo di spesa, dalla legge di bilancio e dalle successive leggi di variazione, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, n. 3, e dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468. La delibera predetta deve essere trasmessa alle Camere entro 15 giorni.

49. 3.

Al secondo comma, sostituire le parole da: Il Ministro del tesoro *fino alla fine, con le seguenti:* il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, può deliberare una rimodulazione della cadenza temporale dei pagamenti, garantendo comunque l'erogazione entro l'esercizio, nella misura massima possibile, dei pagamenti

deliberati dalle Camere con la legge di bilancio e successive leggi di variazione, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, n. 3, e dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dandone comunicazione alle Camere entro quindici giorni dalla approvazione di ciascuna delibera.

49. 5.

Al secondo comma, sostituire le parole da: il Ministro del tesoro *fino alla fine, con le seguenti:* il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, può disporre una rimodulazione della cadenza temporale dei pagamenti, garantendo comunque l'erogazione entro l'esercizio dei pagamenti deliberati dalle Camere con la legge di bilancio e le successive leggi di variazione, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, n. 3, e dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dandone comunicazione al Parlamento entro 15 giorni.

49. 6.

L'onorevole Sacconi ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 49.

49. 7.

GIORGIO MACCIOTTA. Desidererei, signor presidente, che considerassimo la possibilità di stralciare da questo disegno di legge tutti quegli articoli che riguardano materie in qualche misura incidenti sulla struttura della legge finanziaria.

Nel corso di questi anni abbiamo avuto la riprova, in modo clamoroso, del fatto che la gestione di una riforma fondamentale qual è quella introdotta dalla legge n. 468 del 1978 è stata fortemente messa in discussione da un'applicazione non corretta della legge medesima. E tra le applicazioni non corrette è da segnalare anche la modifica all'interno della legge finanziaria delle norme riguardanti la presentazione della medesima. E una norma di questo genere è appunto quella dell'articolo 49 che prevede un modo particolare di presentare le stime di cassa. Ricordo che anche il nostro gruppo aveva presentato emendamenti a questo articolo nel corso della discussione, nella convinzione

che fosse giusto recepire alcune delle esigenze avanzate dal ministro del tesoro. Ma ad una più meditata riflessione è emerso che il problema non è solo quello di introdurre nella legge n. 468 la modifica di cui all'articolo 49, ma tutta una serie di altre modifiche. E la mia parte politica si è già impegnata a presentare rapidamente una propria proposta di integrazione e modifica della succitata legge. A questo fine, e sapendo che, tra l'altro, per i tempi in cui una norma come quella dell'articolo 49 entrerà in funzione, il suo impatto sul bilancio 1982 sarebbe piuttosto limitato, proporrei che tutta la normativa in questione sia stralciata e che, analogamente, gli altri presentatori ritirino i loro emendamenti, affinché su questo tema la Commissione possa pervenire rapidamente alla elaborazione di un apposito provvedimento. Nulla vieta, inoltre, che la Commissione si impegni a formulare, d'intesa con il Governo, una sorta di protocollo sui contenuti — dal punto di vista dello schema — della legge finanziaria per il prossimo esercizio. Se a tale determinazione si giungesse di comune accordo, sarebbe rafforzato anche il carattere di legge rinforzata che mi pare si sia voluto attribuire unanimemente alla legge n. 468, la quale in qualche misura si pone al di sopra di tutte le altre leggi che riguardano la manovra finanziaria. Al contrario, inserire nel provvedimento norme le quali modifichino i contenuti normativi di essa ci consentirebbe, di anno, in anno, soltanto di «aggiustarci la coperta», il che non può essere che occasionale ed episodico.

Pertanto; senza voler entrare nel merito, raccomando all'attenzione dei colleghi la proposta di soppressione dell'articolo 49 non per disconoscerne il significato bensì per la necessità che su questi emendamenti si svolga una discussione più appropriata.

GIUSEPPE CALDERISI. Mi associo alla richiesta del collega Macciotta. Sono convinto anch'io che non sia possibile discutere, nell'ambito dello stralcio della legge finanziaria, il problema delle modifiche

alla legge n. 468. Infatti anche questo articolo 49 tende a modificare sostanzialmente la struttura della legge finanziaria.

Dato che ho presentato su questo articolo e su altri successivi una serie di proposte di modifica alla legge n. 468, sono d'accordo per stralciare tutte queste proposte e pervenire in tempi brevi ad una discussione organica ed approfondita sulla riforma delle norme sulla contabilità dello Stato.

La presentazione di emendamenti da parte mia era motivata dal fatto che già esistevano delle proposte di modifica alla legge n. 468. Allora, o si discute di tutte approfonditamente, o si decide di arrivare ad un'altra sede di discussione. Anch'io, quindi, qualora si volesse insistere per la discussione dell'articolo 49, mi riservo di illustrare gli emendamenti che ho presentati e che non sono soltanto soppressivi ma sono anche modificativi (tra le modifiche da me proposte vi è anche quella tendente a dotare le direzioni generali del collegamento con il sistema informativo della Regioneria generale e della Corte dei conti, che mi sembra la richiesta minima qualora si decidesse di arrivare ad un controllo modulare dei flussi di cassa).

FRANCO BASSANINI. Condivido anch'io nella sostanza la proposta del collega Macciotta. Mi rendo conto che il rappresentante del Ministero del tesoro potrebbe a sua volta obiettare che in realtà, a differenza di altre proposte di modifica della legge n. 468, che incidono sulla presentazione e sulla definizione dei contenuti della legge finanziaria, e che quindi non possono avere immediata applicazione ma valgono caso mai per la legge finanziaria per l'esercizio 1983, qui siamo di fronte ad una disposizione che per la verità potrebbe spiegare effetti già nell'esercizio finanziario 1982 dal momento che si tratta di una disposizione che, come i colleghi sanno, non comporta soltanto la modificazione delle modalità di presentazione delle stime di cassa ma comporta anche incidenze sugli effetti che le stime di cassa e l'autorizzazione ai pagamenti hanno sui

flussi finanziari reali. A tale obiezione risponderai che, secondo me, la proposta del collega Macciotta è ciò nonostante opportuna. Mi pare, infatti, molto difficile che, in questa situazione e con una disposizione che incide in realtà profondamente sui meccanismi complessivi disciplinati dalla legge n. 468, il Governo possa pensare di arrivare alla definizione di una modifica di questo rilievo in sede di provvedimenti urgenti per l'economia: in uno stato di cose, cioè, per cui una parte della maggioranza propone puramente e semplicemente la soppressione dell'articolo 49; ed una parte dei gruppi rappresentati in questa Commissione presenta (è il caso del gruppo degli indipendenti di sinistra) una gamma di emendamenti che riflettono diverse impostazioni, che tuttavia non sono radicali come quelle rappresentate dall'emendamento soppressivo presentato dal gruppo socialista. Il nostro gruppo si fa, infatti, carico di alcune delle esigenze che, già in sede di discussione sulla legge finanziaria, il ministro del tesoro ha prospettato in relazione all'opportunità di consentire una rimodulazione dei flussi interni di pagamento che eviti effetti pesanti sull'emissione, per esempio, di titoli di credito, di BOT e così via.

D'altra parte, però, in questa sede non possiamo non considerare che con disposizioni di questo genere viene messo in giuoco lo stesso significato del bilancio di cassa e la stessa sua efficacia, e quindi tutto il problema degli effetti concreti delle decisioni che il Parlamento assume attraverso la legge finanziaria e soprattutto l'approvazione del bilancio nella doppia versione.

Si tratta, dunque, di un problema di ripensamento e di adeguamento della legge n. 468 sulla base delle esperienze che si sono verificate nei primi cinque anni di attuazione della riforma. Pertanto a me sembra corretto e legittimo proporre che questo emendamento sia « stralciato » insieme con gli altri emendamenti che riguardano modificazioni della legge n. 468, affinché si proceda ad una valutazione approfondita del rendimento di questa riforma e delle modificazioni necessarie per

renderla più efficace rispetto alle lacune che l'esperienza ha fatto rilevare. Se, viceversa, si dovesse entrare nel merito (ma io vedo delle difficoltà anche politiche a questo), mi riserverei di illustrare taluni emendamenti che partono dal principio che l'esigenza prospettata dal ministro del tesoro non è senza fondamento, ma che, tuttavia, il testo dell'articolo 49 così come è pervenuto dal Senato comporta una serie di conseguenze che sarebbero sconvolgenti rispetto all'impianto della legge n. 468.

Per questo proponiamo una serie di emendamenti che, con diverse modalità, consentano di pervenire a certi risultati, sull'emissione dei titoli del debito pubblico, senza però che si verifichino quegli effetti sconvolgenti a cui ho accennato.

MAURIZIO SACCONI. Desidero far osservare al collega Bassanini che l'emendamento da me presentato è, a mio giudizio, coerente con le sue osservazioni relative alla complessità del problema ed alla necessità di affrontare contestualmente anche i problemi che attengono al nostro stesso funzionamento, relativamente al controllo sulla spesa. In ogni caso, dichiaro di ritirare il mio emendamento, pregando però il Ministero del tesoro di darci una qualche indicazione in merito al meccanismo che ripropone con l'articolo 49, meccanismo che era ed è all'origine delle mie perplessità.

DOMENICO MENNITTI. Il gruppo del MSI-destra nazionale dichiara di aderire alla proposta dell'onorevole Macciotta. Per altro, su questa tematica, avevamo già posto l'accento nella relazione di minoranza da noi presentata alla legge finanziaria, quando avevamo ritenuto che questo problema era meritevole della massima attenzione in quanto dalla sua soluzione dipende il buon funzionamento di una riforma che ha finora prodotti danni gravissimi.

ALDO BASSI, *Relatore*. Ricordo che l'articolo 59 era stato approvato dal comitato ristretto, con riserva di ridiscuterlo

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1982

in Commissione. Insisto, per altro, nel dare parere favorevole al testo così come è, e parere contrario, quindi, a tutti gli emendamenti presentati. L'articolo 49, infatti, non modifica la legge n. 468, ma dà una specificazione elaborata a scadenze più ravvicinate. Oltretutto, è fuori dubbio che per una gestione di tesoreria è assai rilevante conoscere l'andamento della spesa. In definitiva, con questo articolo, diamo una ulteriore specificazione ad una norma della legge n. 468, che non viene affatto ad essere modificata: l'autorizzazione di cassa è annuale; il Tesoro cerca di avere previsioni triennali del flusso di cassa, per regolarsi se debba emettere i buoni ordinari del Tesoro in maggiore o minore quantità.

Il relatore — lo ribadisco — si dichiara favorevole al testo del Comitato ristretto, e contrario a tutti gli emendamenti.

FRANCO BASSANINI. Signor presidente, mi sono riservato di illustrare i miei emendamenti.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevole Bassanini, ritenevo che lei avesse già illustrato i suoi emendamenti.

Al momento, dichiaro di essere d'accordo con le osservazioni svolte dal relatore, e mi riservo di intervenire in modo più specifico, eventualmente, quando sarà compiuta l'illustrazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Tarabini riteneva che le sue argomentazioni, onorevole Bassanini, fossero più che sufficienti per illustrare i suoi emendamenti. Ma se lei ritiene può svolgerli adesso.

FRANCO BASSANINI. Direi, signor presidente, che le argomentazioni del relatore rappresentano la migliore motivazione ai miei emendamenti che prevedono in modo esplicito — il che non è nel testo dell'articolo 49 — che il CIPE su proposta del ministro del tesoro sia autorizzato a rimodulare i preventivi di pagamento e a differirne l'erogazione al trimestre succes-

sivo, ferma rimanendo l'autorizzazione complessiva di cassa prevista dalla legge di bilancio e dalle successive leggi di variazione. Il testo dell'articolo 49, invece, consente al CIPE, su proposta del Ministero del tesoro, uno slittamento oltre i termini dell'esercizio finanziario, cioè apportando tagli alle autorizzazioni di cassa, senza il ricorso allo strumento che la legge n. 468 prevede, cioè il bilancio di assestamento e la nota di variazione al bilancio. In questo modo, si incide sullo stesso rapporto tra Parlamento, come organo di autorizzazione non soltanto all'assunzione dell'impegno di spesa, ma ai pagamenti effettivi, e Governo e, nel caso in ispecie, Ministero del tesoro. In questo modo si viene ad attuare una modificazione sostanziale dallo stesso impianto fondamentale della legge n. 468, perché la previsione del bilancio in doppia versione perde una parte sostanziale dei suoi effetti.

Vorrei quindi ribadire che i nostri emendamenti restano tutti nella linea tracciata dalla replica che or ora ha fatto il relatore Bassi, nel senso che noi conserviamo questa autorizzazione al tesoro a rimodulare le proposte preventive di pagamento che le amministrazioni presentano. Però ribadiamo che, nell'ambito dell'esercizio, la direttiva dovrebbe essere quella di dare corso effettivo alle autorizzazioni di cassa previste. Questo è essenziale ai fini della stessa serietà della predisposizione e dell'approvazione da parte del Parlamento del bilancio di cassa, perché se questo non fosse concederemo sostanzialmente una licenza in bianco perché sono accentuate la schizofrenia tra autorizzazione di cassa e gestione di cassa, nel senso che tutto sarebbe rimesso alla decisione finale del CIPE su proposta del ministro del tesoro. Nella decisione finale il Parlamento sarebbe legittimato ad approvare cifre prive di consistenza reale, dal momento che la decisione effettiva verrebbe presa in altra sede.

Non mi sembra dubbio che nel testo del Senato questo articolo 49 comporterebbe una serie di effetti molto rilevanti sull'impianto della legge n. 468, mentre

i nostri emendamenti rispondono all'esigenza sollevata dal ministro del tesoro ma non comportano di quegli effetti.

GIUSEPPE CALDERISI. Purtroppo non ho partecipato alla riunione del Comitato ristretto perché non ero ancora deputato. Come ho detto prima, abbiamo presentato anche degli emendamenti modificativi perché la norma potrebbe avere un significato positivo. Non ci sfugge l'obiettivo che si vuole perseguire con l'articolo 49; però ci sembra che vi siano dei problemi di vario ordine. Uno di essi è, per esempio, quello della competenza del CIPE, che mi sembra abbia compiti di programmazione e non compiti operativi, né mi sembra che sia attrezzato per svolgere tali compiti (ma questa è una considerazione di dettaglio). Un altro problema è quello che riguarda la capacità stessa delle varie amministrazioni di presentare quello che si chiede loro. Desidero ricordare una affermazione contenuta nella relazione di cassa del Ministro del tesoro per il 1981, in cui si fa presente l'esistenza nella massa spendibile di un notevolissimo numero di residui passivi che rappresentano esborsi il cui grado di maturazione sfugge allo stesso Ministero del settore. Pertanto credo che si debba prendere coscienza della situazione in cui si trovano le amministrazioni, le quali non sanno neppure quanto stanno spendendo e quanto hanno speso i vari centri di spesa facoltizzati. E poiché queste stime vengono compiute, oggi, con mezzi rudimentali, anzi normali, ritengo che le amministrazioni debbano essere dotate del collegamento con il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

Quanto all'ultimo comma dell'articolo in questione, mi sembra che esso contenga una norma sulla quale pesano possibili motivi di illegittimità. Ritengo che questa faccenda per cui lo Stato finisce per pagare quando e come crede comporti tutta una serie di conseguenze negative e pericolose per cui qualunque erogatore di beni e servizi allo Stato che sia a conoscenza dei ritardi con i quali avvengono i pagamenti sarà portato a praticare degli

aumenti cospicui in relazione a questi ritardi.

Mi sembra, pertanto, che vi siano grossi problemi per questo articolo, dell'ultimo comma del quale abbiamo proposto la soppressione.

RAFFAELE VALENSISE. Come ha già detto il collega Mennitti, i problemi dell'articolo 49 sono stati richiamati all'attenzione dell'Assemblea nella nostra relazione di minoranza alla legge finanziaria.

Avevamo definito la legge finanziaria più che come una manovra di politica economica come una manovra di cassa con conseguenze di politica economica; ed avevamo, fin da quel momento, sottolineato che al ministro del tesoro ed al Governo in genere questo tipo di manovra di cassa con riflessi sulla politica economica (per noi negativa) non dispiaceva, tanto è vero che all'articolo 49 era stato riesumato un vecchio strumento (come ha ammesso lo stesso ministro Andreatta) previsto dalla legge 9 dicembre 1928, n. 2783: lo strumento del cosiddetto preventivo di cassa. Senonché, l'articolo 5 della legge n. 2783 del 1928 disponeva un preventivo unico con la revisione alla fine di ciascun trimestre per tenere conto degli elementi che avessero determinato variazioni nelle valutazioni già fatte. Invece il meccanismo di cui all'articolo 49 è molto più comodo e più ricco di possibilità per il ministro del tesoro perché stabilisce che, sulla base di difficoltà derivanti dall'andamento dei pagamenti, il ministro del tesoro propone una rimodulazione dei pagamenti stessi al CIPE e che il Parlamento viene informato, a cose fatte, nei 15 giorni successivi.

Quando l'articolo 49 fu sottoposto all'esame della Commissione affari costituzionali della Camera, questa ebbe a rilevare che esso era ai limiti della costituzionalità, tanto è vero che nella relazione della Commissione affari costituzionali che ha accompagnato il parere è stato rilevato il rischio dell'inadempimento delle obbligazioni contratte dalla pubblica amministrazione e della disapplicazione delle decisioni di stanziamenti adottate dal Parlamento.

Quando nel 1978 fu varata la riforma della contabilità generale dello Stato, il nostro gruppo osservò che ad essa mancava il presupposto della stabilità politica dei Governi che avrebbero dovuto predisporre un programma economico da fissare nella legge finanziaria, legge che avrebbe dovuto essere il momento attraverso il quale viene restituita flessibilità al bilancio dello Stato. Purtroppo, le nostre previsioni si sono puntualmente verificate, perché la legge n. 468 non ha funzionato e la legge finanziaria si è ridotta a quello che è. Oggi, surrettiziamente, attraverso un troncone della legge finanziaria si vuole qui in Commissione, in sede legislativa, insistere ed introdurre ulteriori aggravamenti attraverso l'inserimento dell'articolo 49. A me sembra che siamo veramente fuori da ogni cautela di carattere costituzionale: qui, infatti, si stravolge il rapporto tra Governo e Parlamento. Si dà al Governo un potere di rimodulazione della spesa escludendo il Parlamento da ogni e qualsiasi potere di controllo, e si conferisce al CIPE, che non ha alcun potere in questa direzione, una capacità di decisione dalla quale va assolutamente esonerato perché esso è organo di programmazione, e la programmazione è sempre preventiva. Dunque, confusione nella confusione; dunque, una giungla strutturale che serve solo a conferire ampi margini di potere al ministro del tesoro. E questo può essere un indirizzo, ma chi lo promuove deve assumersene la responsabilità.

L'onorevole Sacconi ha dichiarato di ritirare un suo emendamento soppresivo, ma il gruppo del MSI-destra nazionale dichiara di farlo proprio e chiede che sia votato insieme con gli altri emendamenti. Ovviamente, quell'emendamento è stato sacrificato sull'altare di una rinnovata concordia tra i partiti della maggioranza, ma questo non riguarda l'opposizione, non la esime dal dire come stanno le cose, e soprattutto non la esime dal dovere di lasciare agli atti la sottolineatura di una manovra politica, avente implicazioni di natura istituzionale, che non è tollerabile,

perché esautora il Parlamento, senza modificare in meglio il meccanismo della legge n. 468.

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, lei conosce bene le motivazioni di questa norma ed il suo *iter*. Mi chiedo, quindi, come possa parlare di innovazione.

RAFFAELE VALENSISE. Non le ho dimenticate, signor presidente. Quando eravamo in aula, eravamo disposti a fare questa battaglia, tanto che abbiamo richiamato l'attenzione della Camera. Dal momento che lei si riferisce allo stralcio, sa bene che esso è un fatto politico, e nel momento in cui veniamo ad occuparcene, qui in Commissione, in sede legislativa, ho il diritto-dovere di sottolineare le conseguenze che può comportare il testo.

EUGENIO TARABINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo apprezza l'atteggiamento del gruppo comunista, tanto quanto respinge le argomentazioni addotte da chi sostiene che questo articolo ferisce il potere del Parlamento, poiché l'articolo, volto a consentire una certa programmazione del disavanzo, al contrario, mette il Parlamento nella migliore condizione per conoscere gli effettivi andamenti di cassa e per assumere le conseguenti decisioni in ordine alle variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione degli emendamenti soppresivi.

Pongo in votazione l'emendamento soppresivo ritirato dall'onorevole Sacconi, ma fatto proprio dal gruppo del MSI-destra nazionale, contrari relatore e Governo, nonché l'identico emendamento Calderisi ed altri 49. 8.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Basanini ed altri 49. 2, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1982

Pongo in votazione l'emendamento Macciotta ed altri 49. 1, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bassanini ed altri 49. 3, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bassanini ed altri 49. 4, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bassanini ed altri 49. 5, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bassanini ed altri 49. 6, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Calderisi ed altri 49. 9, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

GIUSEPPE CALDERISI. Chiedo al senatore Tarabini quali sono i motivi della sua opposizione all'emendamento 49. 10, posto che, se esso non sarà approvato le amministrazioni — stanti i mezzi attualmente a loro disposizione — si troveranno nella impossibilità pratica di assolvere agli adempimenti loro assegnati.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questa è una affermazione dell'onorevole Calderisi. Il Governo resta contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Calderisi ed altri 49. 10, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Calderisi ed altri 49. 11, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 49 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 50.

Gli stanziamenti relativi agli interventi per la costruzione e sistemazione dei porti di cui all'articolo 34 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, devono essere utilizzati secondo i criteri, le modalità e le procedure della legge 6 agosto 1974, n. 366.

Avverto che gli articoli aggiuntivi 50. 01, 50. 02, 50. 03 e 50. 04 risultano preclusi dalle votazioni precedenti.

Gli onorevoli Bassanini, Rodotà, Minervini, Baldelli, Galli Maria Luisa e Rizzo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 50-bis.

Gli stanziamenti disposti per l'ammodernamento delle forze armate possono essere impegnati esclusivamente per l'attuazione di programmi annuali o pluriennali approvati con legge o che abbiano ottenuto la previa approvazione da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

I programmi sottoposti all'approvazione del Parlamento devono dettagliatamente indicare i tipi dei materiali che si intendono acquisire, le caratteristiche tecniche e di impiego, il numero ed i costi unitari, i costi complessivi e suddivisi per eventuali fasi o lotti, la destinazione a specifici enti o corpi da equipaggiare o da riequipaggiare, con una sommaria previsione dei costi indotti per le conseguenti riorganizzazioni organiche, per le infrastrutture e per il personale.

Ogni anno il Ministro della difesa illustra nella relazione di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge n. 468 del 1978 lo stato di attuazione dei programmi di ammodernamento.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1982

Ai programmi di ammodernamento delle forze armate di cui al presente articolo si applicherà altresì permanentemente la normativa di spesa e di controllo di cui all'articolo 70 della legge n. 16 del 1981. 50. 010 (ex 2. 2).

50. 0. 5.

Gli onorevoli Calderisi ed altri hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

L'autorizzazione di spesa della legge 20 febbraio 1980, n. 60, recante finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli, è elevata di lire 94 miliardi.

Per l'anno 1982, l'importo complessivo da iscrivere nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici è di lire 60 miliardi.

50. 0. 7.

ALDO BASSI, *Relatore*. Sono contrario ad entrambi gli articoli aggiuntivi.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario ad essi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 50 nel testo originario.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bassanini ed altri 50. 0. 5, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Calderisi ed altri 50. 0. 7, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo 50-bis, predisposto dal Comitato ristretto:

ART. 50-bis.

Per consentire il completamento degli interventi per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, di cui ai piani triennali previsti dalla legge 28 maggio 1981, n. 296, è autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 15 miliardi per il 1982 e di lire 15 miliardi per il 1983.

Al relativo onere si fa fronte a carico delle disponibilità del conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale, denominato « Ministero del tesoro » somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del trattato di Roma.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 51.

Per l'anno 1982, i conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la tesoreria centrale dello Stato sono infruttiferi, ad eccezione di quelli della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza amministrati dal Tesoro.

Per l'anno 1982, anche le contabilità speciali fruttifere aperte presso le Tesorerie provinciali dello Stato a favore delle province e dei comuni sono infruttifere.

Gli onorevoli Macciotta e Bassanini hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

A modifica di quanto disposto dal decreto ministeriale del tesoro del 30 luglio 1981, le aziende pubbliche degli enti

locali, di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, che non ricevano trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, non sono tenute ai versamenti nelle contabilità speciali aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato.

51. 5.

Gli onorevoli Calderisi ed altri hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

Sono elevati di 440 volte i limiti originali di somma comunque indicati nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché nel testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvate con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Sono parimenti elevati di 440 volte i limiti originali previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari, correlate a quelle indicate nel comma precedente, emanate anteriormente al 10 giugno 1940.

Restano salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma di cui al primo e secondo comma in misura superiore a quella indicata nel presente articolo.

51. 0. 1.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

«Le spese obbligatorie d'ufficio sono pagate mediante ruoli di spesa fissa».

51. 0. 2.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

Il penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, concernente disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato è sostituito dal seguente:

« Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 900 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento ».

51. 0. 3.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

Il primo comma dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

« Gli ordini di accreditamento, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo su richiesta del funzionario delegato ».

51. 0. 4.

Dopo l'articolo 51 inserire il seguente:

ART. 51-bis.

Il quarto comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è sostituito con il seguente:

« In appositi elenchi allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro sono indicati i provvedimenti per i quali viene predisposta la copertura con i fondi speciali, secondo il dettaglio contenuto

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1982

nelle tabelle allegate alla legge finanziaria di cui al successivo articolo 11 ».

51. 0. 5.

Dopo l'articolo 51 inserire il seguente:

ART. 51-bis.

Sono soppressi il sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

51. 0. 6.

ALDO BASSI, *Relatore*. Poiché l'emendamento 51. 5 non è stato esaminato dal Comitato ristretto, non ho un parere del Comitato ristretto medesimo sul quale riferire alla Commissione. Pertanto raccomandando tale emendamento all'attenzione del Governo poiché lo ritengo meritevole di accoglimento. Non credo, per altro, che questo emendamento contraddica lo spirito dell'articolo 51, così come proposto, e ad esso sarei favorevole, ma mi rimetto al giudizio del Governo.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La questione, signor presidente, non è di poco conto. Non voglio far perdere tempo alla Commissione, ma ricordo che già con la legge n. 468 è stato stabilito un certo regime per gli enti del settore pubblico allargato, anche se deroghe sono state introdotte per gli enti di previdenza autonoma, ad esempio.

GIORGIO MACCIOTTA. Chiedo che il mio emendamento 51. 5 sia esaminato in relazione al successivo articolo 52, essendo la materia in esso trattata non pertinente all'articolo 51 al nostro esame.

GIUSEPPE CALDERISI. Chiedo che gli articoli aggiuntivi di cui sono primo firmatario siano esaminati in relazione all'articolo 63 al quale sono stati presentati altri emendamenti.

PRESIDENTE. Essendo stati dai proponenti ritirati tutti gli emendamenti presentati, perché più opportunamente rife-

ribili ad altri articoli, non resta che votare l'articolo 51 nel testo del Governo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 52. Ne do lettura nel testo del Comitato ristretto:

ART. 52.

L'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, non si applica agli enti previdenziali autonomi di categoria.

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e 10 della presente legge, non sono conteggiabili le somme costituenti entrate della regione Sicilia a norma dell'articolo 36 dello statuto della regione stessa e del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e quelle alla medesima dovute o versate a norma dell'articolo 38 di detto statuto, nonché quelle costituenti entrate proprie della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Alle somme anzidette non si applicano le disposizioni recate dagli articoli 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 52-bis.

Nell'anno finanziario 1983 è iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione il limite di impegno di lire 15 miliardi per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 della legge 6 marzo 1976, n. 50, al fine di consentire alle università ed alle istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, l'accensione di mutui con la Cassa depositi e prestiti per il completamento delle opere in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

52. 0. 2.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1982

Ricordo che la Commissione deve deliberare in ordine all'emendamento Macciotta 51. 5, che il proponente ha chiesto di esaminare in relazione a questo articolo.

ARMANDO SARTI. Dopo le valutazioni del relatore, non credo vi siano altre considerazioni da svolgere sulla materia, se non constatare che rischiamo di portare in disavanzo anche aziende che risultano in pareggio. In definitiva, finiamo col mettere le aziende comunali che hanno l'obbligo del pareggio del bilancio nella condizione di non poterlo realizzare. Desidero anche sottolineare che molte aziende per l'energia, per il gas e per l'acqua, ad esempio, si fanno anticipare il versamento dei canoni, proprio per avere una manovra finanziaria che non alteri le tariffe; e non è azzardato affermare che il 60 per cento degli utili di queste aziende è determinato dalla possibilità di attuare queste manovre finanziarie. Questo è un emendamento che già in altra sede abbiamo rappresentato al ministro del tesoro e sulla cui opportunità abbiamo già avuto l'approvazione in via informale.

ALDO BASSI, *Relatore*. Si potrebbe modificare l'articolo 52 inserendo, al primo comma, dopo le parole: «L'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, non si applica agli enti previdenziali autonomi di categoria» le seguenti parole: «e alle aziende pubbliche degli enti locali che non ricevono trasferimenti a carico dei bilanci dello Stato, delle regioni o degli enti locali».

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono d'accordo su questa formulazione. Tuttavia mi rimetto alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Macciotta, accetta la modifica suggerita dal relatore?

GIORGIO MACCIOTTA. Sì.

PRESIDENTE. Sta bene, pongo in votazione l'emendamento Macciotta ed altri 51. 5, come modificato nel senso indicato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 52 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo 52. 02 presentato dal Governo:

ART. 52-bis.

Nell'anno finanziario 1983 è iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione il limite di impegno di lire 15 miliardi per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 della legge 6 marzo 1976, n. 50, al fine di consentire alle università ed alle istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, l'accensione di mutui con la Cassa depositi e prestiti per il completamento delle opere in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 53.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1982

Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti ed in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.

I residui delle spese in conto capitale derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziare per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982.

Gli onorevoli Calderisi ed altri hanno presentato i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

All'articolo 53, primo comma, le parole da: Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate *sino a:* cui si riferiscono., *sono sostituite dalle seguenti:* Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dello esercizio sono riportate per una sola volta, ove ne ricorra la necessità, alla competenza dell'esercizio successivo.

A tale scopo, entro il 30 settembre di ogni anno, il competente ufficio amministrativo provvederà ad indicare l'ammontare della quota di stanziamento, iscritto

nel bilancio in corso, che si prevede di impegnare per opere ed interventi nell'esercizio successivo.

Le somme così individuate sono elencate in apposita tabella allegata alla legge finanziaria.

Alle eventuali rettifiche delle somme riportate al nuovo esercizio si provvederà in sede di assestamento del bilancio.

Conseguentemente all'ultimo comma sostituire la parola: 1978 con la seguente: 1980.

53. 2.

Dopo l'articolo 53 inserire il seguente:

ART. 53-bis.

Nell'articolo 6 della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima alinea del secondo comma, sostituire le parole: « la parte in conto capitale comprende le partite che attengono agli investimenti diretti ed indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonché ad operazioni per concessione di credito » con le seguenti: « la parte in conto capitale comprende le partite che attengono agli investimenti diretti ed indiretti, alle spese militari per opere immobiliari e per acquisto di beni e servizi con l'eccezione della manutenzione ordinaria dei ricambi e di quanto occorre per la normale gestione, nonché alle partecipazioni azionarie, ai conferimenti e ad operazioni per concessione di crediti ».

53. 0. 1.

GIUSEPPE CALDERISI. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 53. 0. 1, valgono le considerazioni già fatte per gli articoli aggiuntivi all'articolo 51.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Tutti hanno espresso il desiderio di esaminare le modifiche da apportare alla legge n. 468. In particolare, nei vostri emendamenti, oltre a talune modifiche importanti alla legge n. 468, sono inserite disposizioni che ad-

dirittura travalicano la materia dell'adeguamento della legge n. 468 all'esperienza di questi ultimi anni. Se vogliamo farne un corpo a parte, con le conseguenze di aggiungere un nuovo stralcio ad un provvedimento-stralcio, possiamo anche farlo; però non mi sembra corretto mantenere aperta la questione.

GIUSEPPE CALDERISI. La mia intenzione era di rinviarne per ora l'esame per poi decidere il momento più opportuno di discussione.

Per quanto riguarda l'emendamento 53. 2, esso propone una modifica dell'articolo 53, dove recante, a sua volta, la modifica del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sui residui di stanziamento, nel senso di ridurre il termine di 5 anni a 3 anni. È un piccolo passo avanti; ma questo problema richiederà una trattazione più approfondita. Per ora insisto su questo emendamento e desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che anche la Corte dei conti si è pronunciata più volte sul problema dei residui di stanziamento ed ha sollevato numerose questioni anche sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Non ritengo, per altro, di dovermi soffermare eccessivamente su questo emendamento sul quale desidererei conoscere il parere del relatore del Governo.

ALDO BASSI, *Relatore*. Parere contrario.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Parere contrario, perché già un passo avanti è stato fatto.

GIUSEPPE CALDERISI. Avrei gradito un parere più approfondito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 53. 2, a firma degli onorevoli Calderisi ed altri, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 53 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 54 nel seguente testo del Comitato ristretto:

ART. 54.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1982, sono trasferite nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, le spese iscritte in conto competenza nelle rubriche dal n. 2 al n. 24 e n. 37 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, nonché i rispettivi residui passivi risultanti alla chiusura dello stesso anno finanziario 1981.

Nelle more dell'emanazione del provvedimento legislativo concernente la disciplina dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il controllo amministrativo-contabile sugli atti della Presidenza stessa continua ad essere esercitato dalla Ragioneria centrale per i Servizi del tesoro.

Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è altresì istituita una ulteriore rubrica intestata « Alto Commissario per il coordinamento dei servizi di protezione civile ».

Gli onorevoli Bassanini, Minervini, Rodotà, Baldelli, Galli Maria Luisa e Rizzo hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'intero articolo.

54. 1.

Sostituire l'articolo 54 con il seguente:

« Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituita una rubrica: « Alto commissariato per il coordinamento dei servizi di protezione civile ».

54. 2.

FRANCO BASSANINI. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 54. 1, 54. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 54 nel testo in cui ho dato lettura.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1982

Do lettura dell'articolo 55, nel testo originario, al quale il Comitato ristretto non ha apportato emendamenti:

ART. 55.

L'esenzione di cui all'articolo 174 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è estesa ai libretti di risparmio di previdenza istituiti, con decreto 15 giugno 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni.

Per i libretti di risparmio vincolati, istituiti con il medesimo decreto, l'esenzione di cui al primo comma è limitata al 50 per cento degli interessi maturati.

Gli onorevoli Calderisi, Aglietta, Ajello, Bonino, CiccioMessere, De Cataldo, Faccio, Melega, Mellini, Pinto, Ripa, Roccella, Sciascia, Teodori e Tessari hanno presentato i seguenti emendamenti e articolo aggiuntivo:

L'articolo 55 è sostituito dal seguente:

L'esenzione di cui all'articolo 174 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è estesa, a decorrere dal primo gennaio 1982 a qualsiasi forma di risparmio postale.

55. 1.

ART. 55-bis.

All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1981, n. 664, nel comma aggiunto all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sostituire le parole: « ed il valore complessivo delle rimanenze di cui agli articoli 62, 63 dello stesso decreto sono superiori rispettivamente a 5 miliardi e 2 miliardi di lire » con le seguenti: « è superiore ad un miliardo di lire ».

55. 0. 1.

GIUSEPPE CALDERISI. Ritengo che lo emendamento e l'articolo aggiuntivo non abbiano bisogno di illustrarmi. Desidererei, però, conoscere il parere del relatore e del Governo.

ALDO BASSI, *Relatore*. Parere contrario.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Calderisi ed altri 55. 1, contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 55 nel testo originario.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 55-bis.

(È respinto).

Poiché al successivo articolo 56, nel testo del Comitato ristretto, non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 56.

L'importo complessivo di lire 1.700 miliardi iscritto nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, rispettivamente nell'anno finanziario 1979 per lire 900 miliardi e nell'anno finanziario 1980 per lire 800 miliardi, quale netto ricavo previsto per i mutui autorizzati dall'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è ridotto, in sede di rendiconto per l'anno 1981, di lire 1.615 miliardi in relazione alla quota dei mutui non stipulati.

Di pari importo sono complessivamente ridotte le disponibilità in conto residui ed in conto competenza esistenti sul corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda.

Correlativamente, le somministrazioni del Ministero del tesoro in applicazione del primo comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119, restano determinate in lire 900 miliardi per l'anno 1982, lire 600 miliardi per l'anno 1983 e lire 515 miliardi per l'anno 1984, così come indicato nella tabella A alla legge 26 aprile 1982, n. 181.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo, nel testo originario, al quale il Comitato ristretto non ha apportato emendamenti:

ART. 57.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, oltre che nelle forme previste dalle lettere b) e c) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nella forma di buoni del Tesoro poliennali, con la osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 e, in quanto applicabili, di quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84; detti buoni poliennali del Tesoro possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali di scadenza nell'anno finanziario o il 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo.

La lettera c) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è così modificata:

« c) Titoli denominati in ECU (*Euro-pean currency unit*), oppure in lire italiane riferite all'ECU, di durata fino a dieci anni, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi impliciti del prodotto interno lordo al costo dei fattori. Con decreto del ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi di emissione, i tassi di interesse

e ogni altra condizione e modalità relative alla emissione e al collocamento di tali titoli ».

Gli onorevoli Calderisi, Aglietta, Ajello, Bonino, Cicciolessere, De Cataldo, Faccio, Melega, Mellini, Pinto, Rippa, Roccella, Sciascia, Teodori e Tessari hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La media dei tassi di interesse offerti su buoni del tesoro e gli altri titoli emessi per il finanziamento della presente legge non potrà superare di un punto percentuale il saggio di incremento del costo della vita, calcolato su base annua, del trimestre precedente a ciascuna emissione.

57. 1.

GIUSEPPE CALDERISI. Ritenendo questo emendamento di estremo interesse, desidero brevemente illustrarne il contenuto. Ciò che in esso proponiamo è di stabilire che la media dei tassi di interesse dei buoni del tesoro non possa superare di un punto il saggio di incremento del costo della vita, calcolato su base annua, del trimestre precedente a ciascuna emissione. Ritengo che la questione, investendo il grosso problema del costo del denaro, sia di ampia portata, e desidererei quindi che sull'emendamento si esprimessero il relatore ed il Governo.

ALDO BASSI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Calderisi ed altri 57. 1, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 57 nel testo originario.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1982

Poiché al successivo articolo 58, nel testo originario, il Comitato ristretto non ha apportato emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 58.

Gli enti di cui all'articolo 40, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, escluso l'ENEL, che debbano effettuare pagamenti a favore di altri enti di cui allo stesso articolo, sono tenuti a disporre tali pagamenti mediante trasferimenti di fondi dai propri conti correnti o contabilità speciali presso le Tesorerie dello Stato agli analoghi conti intestati agli enti destinatari dei pagamenti. Sugli stessi conti o contabilità speciali sono altresì disposti i versamenti a favore dello Stato.

Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalità di attuazione delle norme di cui al presente articolo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 59, nel testo originale, al quale il Comitato ristretto non ha apportato emendamenti:

ART. 59.

Entro il 31 dicembre 1982 il Governo adegua il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme contenute nella legge 5 agosto 1978, n. 468.

Il relatore, onorevole Aldo Bassi, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « entro il 31 dicembre 1982 », con le seguenti: « entro il 31 giugno 1983 ».

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 59, così emendato.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 60 e 61, nel seguente testo presentato dal Comitato ristretto, non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 60.

L'autorizzazione di spesa per l'anno 1982 di lire 1.300 miliardi di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, concernente interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale, è ripartita - ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1, 18 e 20 della citata legge n. 46 - in ragione di lire 700 miliardi per il conferimento al Fondo speciale per la ricerca applicata, lire 500 miliardi per il conferimento al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica e lire 100 miliardi per il conferimento al Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici.

Fino alla adozione dei provvedimenti delle direttive e degli altri adempimenti previsti nella legge di cui al precedente primo comma, e comunque non oltre la durata dell'esercizio finanziario in corso, la concessione delle agevolazioni finanziarie a valore sulle disponibilità del « Fondo speciale per la ricerca applicata » è effettuata in base alle procedure vigenti al 1° febbraio 1982.

(È approvato).

ART. 61.

Il tesoro dello Stato è autorizzato a corrispondere la somma di cui all'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, mediante conferimento alla Banca nazionale del lavoro, in conto e fino alla concorren-

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1982

za del valore di lire 205.829.040.000, della propria quota di partecipazione nell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE), del patrimonio netto dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (INFIR) a seguito della sua incorporazione nella Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nonché di proprie quote di partecipazione nelle Sezioni istituite presso la Banca nazionale del lavoro stessa.

Per la quota di partecipazione alla Sezione speciale per il credito alla cooperazione il conferimento di cui al precedente comma non può superare il 30 per cento.

Il valore delle quote di partecipazione da conferire sarà determinato mediante stima da parte di un collegio di tre esperti nominati uno dal Ministro del tesoro, uno dalla Banca nazionale del lavoro, uno di comune accordo dai primi due.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 62, nel testo originario, il Comitato ristretto non ha apportato emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 62.

Ai possessori di titoli rappresentanti quote di capitale delle aziende e degli istituti di credito pubblici che percepiscono utili distribuiti dagli stessi, si rende applicabile il regime fiscale di cui agli articoli 1 e 4 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, ovvero l'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, qualora dette quote non incorporino il diritto di voto.

Nella determinazione del reddito dell'ente, limitatamente agli utili pagati sui titoli di mero risparmio, si applica la detrazione di cui all'articolo 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 63.

L'ultimo comma dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dai seguenti:

« Il Ministro del tesoro, su richiesta dei Presidenti delle competenti Commissioni permanenti delle due Camere, cura la trasmissione, per il tramite della predetta Commissione, delle informazioni, delle notizie e dei documenti che le medesime Commissioni permanenti ritengano utili per l'esercizio dei propri compiti.

Il Ministro del tesoro, la Presidenza del Senato della Repubblica e la Presidenza della Camera dei deputati raggiungono le opportune intese per predisporre i collegamenti con i sistemi informativi del Ministero del tesoro.

Le modalità dell'accesso ai dati e della loro utilizzazione sono determinate sulla base delle direttive e sotto la responsabilità delle Presidenze delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ».

Il quarto comma dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dai seguenti:

« Ai fini anzidetti la Commissione ha diretto accesso al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato e può procurarsi tutte le informazioni, le notizie e i documenti di cui dispongono la Ragioneria generale medesima, la Direzione generale del tesoro, e le altre Amministrazioni ed enti compresi nel settore pubblico allargato.

In relazione alle esigenze della Commissione, al Ministero del tesoro si applicano le norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428 convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1973, n. 497.

Per la fornitura di attrezzature e servizi tecnici, nonché per le esigenze di cui al precedente comma, la spesa annua per il funzionamento della Commissione tecnica per la spesa pubblica è elevata di

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1982

300 milioni cui si provvede, per l'anno finanziario 1982, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Gli onorevoli La Loggia ed altri hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo.

Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:

ART. 63-bis.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è sostituito dal seguente:

« L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, del totale generale della spesa, dei totali delle tabelle allegate a ciascun stato di previsione della spesa e del quadro generale riassuntivo ha luogo, nell'ordine, con unico articolo di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa. Successivamente sono approvati i singoli stati di previsione nell'ordine in distinti articoli ».

Al primo comma dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, le parole da « con la quale » alla fine, sono sostituite con le seguenti: « con la quale possono operarsi, esclusivamente ai fini dello adeguamento anzidetto, modifiche alle disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quelli delle aziende autonome e su quelli degli enti che si ricollegano alla finanza statale ».

Aggiungere a fine del detto articolo 11 i seguenti comma:

« L'approvazione degli articoli della legge finanziaria ha luogo cominciando da

quello in cui vengono determinati i limiti massimi del saldo netto da finanziare, l'ammontare delle operazioni di rimborso dei prestiti ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario.

La legge finanziaria e la legge di bilancio sono approvate in ciascun ramo del Parlamento, nell'ordine, l'una di seguito all'altra.

Non possono con la legge finanziaria apportarsi modifiche, integrazioni od innovazioni agli ordinamenti vigenti, né conferirsi deleghe legislative ».

63. 0. 3.

Gli onorevoli Calderisi ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 63, sostituire le parole da: Il Ministro del tesoro sino a: dei propri compiti, con le seguenti: Il Ministro del tesoro, su richiesta di uno o più componenti delle Commissioni permanenti delle due Camere, cura la trasmissione, per il tramite della predetta Commissione, delle informazioni, delle notizie e dei documenti che i componenti o le Commissioni permanenti ritengano utili per l'esercizio dei propri compiti.

63. 1.

Il Governo ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi.

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

ART. 64.

All'articolo 27 della legge 29 maggio 1982, n. 308, il primo comma, è così sostituito:

« All'onere complessivo di lire 878 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1981 e 1982, si provvede mediante imputazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e conseguente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previ-

sione del Ministero del tesoro in ragione di lire 410 miliardi per l'anno 1981 e di lire 468 miliardi per l'anno 1982 ».

63. 0. 8.

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

ART. 63-bis.

Le garanzie statali previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, sono estese a tutte le operazioni di finanziamento effettuate, nel settore dell'agricoltura, dalla Banca Europea degli Investimenti ai sensi dell'articolo 130 del Trattato di Roma, a favore di enti pubblici, nonché di Istituti autorizzati allo esercizio del credito agrario.

63. 0. 9.

GIORGIO MACCIOTTA. Le disposizioni che stiamo esaminando non hanno un impatto immediato sulla gestione della finanza pubblica per il 1982; e pur essendo disposizioni di grande rilievo non esauriscono, però, la complessa materia delle modifiche che bisogna apportare alla legge n. 468 per farla diventare strumento più idoneo ai fini di un corretto governo della finanza pubblica.

Credo che sarebbe utile per tutti se questa Commissione invece di andare avanti con emendamenti parziali, assumesse l'impegno — che per parte nostra assumiamo fin da ora — di ridiscutere complessivamente questa materia in modo serrato, come ha dimostrato di fare ogni qual volta ha assunto impegni del genere.

Pertanto chiedo ai presentatori degli emendamenti a questo articolo di ritirarli poiché su tale materia si può arrivare a comuni intese anche in tempi ravvicinati.

PRESIDENTE. La mia proposta aveva come finalità quella di provvedere intanto, in via di urgenza, alla definizione dei punti essenziali e di maggiore rilievo

al fine di una maggiore applicabilità della legge n. 468, in modo da poter meglio affrontare la nuova discussione sulla legge finanziaria per il 1983 (che ci attende nel prossimo mese di settembre) e da poterla già iniziare avendo dinanzi a noi una riforma nei punti che più hanno dato luogo ad inconvenienti.

Il mio articolo aggiuntivo corrispondeva, in sostanza, ad una esigenza di maggiore funzionalità del Parlamento, la quale richiede che, in occasione dell'esame del bilancio e della legge finanziaria, lo esame si concentri sulle grandi cifre, sui totali generale dell'entrata e su quelli della spesa. Inoltre l'articolo aggiuntivo intendeva sancire il divieto di procedere nella legge finanziaria, a riforme istituzionali, stabilendo, altresì, che la stessa non potesse contenere deleghe al Governo.

Poiché mi rendo conto che l'argomento è di vasta portata ed esige, quindi, un adeguato approfondimento, non ho difficoltà a ritirare questo articolo aggiuntivo. Nel contempo annuncio fin da ora che ne farò oggetto di una specifica proposta di legge, e confido che i colleghi vorranno poi affrontare, globalmente e complessivamente, ma tempestivamente, questo tema in modo che non si riproducano nel prossimo mese di settembre tutti gli inconvenienti che finora si sono verificati.

Desidero, infine, ringraziare l'onorevole Macciotta del positivo giudizio espresso in relazione al contenuto degli emendamenti.

GIUSEPPE CALDERISI. Prendo atto con soddisfazione di questo ritiro e della decisione di affrontare in tempi brevi il problema di una modifica della legge numero 468.

Ritiro a mia volta tutti i miei emendamenti e articoli aggiuntivi che erano stati accantonati, ivi compreso l'emendamento 63. 1.

Vorrei esprimere brevemente il mio giudizio sull'articolo aggiuntivo 63. 0. 3 che il Presidente ha ora dichiarato di ritirare. Mi sembra giusto il tentativo di

non fare della legge finanziaria una « legge omnibus », un crogiolo nel quale finiscano le più disparate questioni. Non so se tale obiettivo sia perseguito attraverso l'articolo aggiuntivo in questione, che mi sembra tenda prevalentemente a comprimere le prerogative delle opposizioni e non ad imporre al Governo di canalizzare la legge finanziaria secondo i problemi ad essa attinenti.

Ho voluto esprimere questo giudizio perché mi sembra che quello delineato dall'articolo aggiuntivo in questione non sia l'approccio giusto per una corretta modifica della legge n. 468.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo propone i due articoli aggiuntivi dei quali è stata data lettura.

Quando è stato approvato il disegno di legge sul contenimento dei consumi energetici (legge 29 maggio, n. 308, che reca una disponibilità complessiva di 878 miliardi in due anni), si è commesso un errore, nel senso, cioè, che invece di imputare 405 miliardi all'anno 1981 e 473 miliardi all'anno 1982, si sono imputati 476 miliardi all'anno 1982, con ciò risultando un debordo di 3 miliardi. Il Governo, dunque, intende presentare un emendamento a rettifica di quell'imputazione.

Di conseguenza, la proposta è che degli 878 miliardi recati dalla legge 29 maggio 1982, n. 308 (che attualmente ha una copertura di 405 miliardi per il 1981 e di 473 miliardi per il 1982) 410 miliardi siano di copertura per il 1981 e 468 miliardi per il 1982.

L'altro articolo aggiuntivo è presentato a nome del ministro dell'agricoltura, ed ha ottenuto parere favorevole da parte del Ministero del tesoro.

GIORGIO MACCIOTTA. Mentre sul primo articolo aggiuntivo non abbiamo difficoltà a votare, sul secondo, al momento, non siamo in condizione di verificare il contenuto. Pertanto, chiediamo che esso venga accantonato.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'articolo 63.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo 63. 0. 8.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che l'articolo aggiuntivo 63. 0. 9 sia esaminato successivamente.

(Così rimane stabilito).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 64, concernente la copertura finanziaria del provvedimento.

Avverto che in relazione a tale articolo sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 64, aggiungere i seguenti:

ART. 64-bis.

(Durata delle disposizioni per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno).

La Cassa per il mezzogiorno ha durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e comunque non oltre il 31 dicembre 1982.

Fino alla stessa data di cui al precedente comma continuano ad avere validità le disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, delle successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980 successivamente prorogato al 30 settembre 1981 con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163, e al 30 giugno 1982 con decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 13.

Hanno inoltre validità fino alla stessa data di cui al precedente primo comma le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91. Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 agosto 1981 si applicano alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a trenta miliardi di lire.

La Cassa per il mezzogiorno è autorizzata, in deroga all'articolo 73 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 e sulla base dell'istruttoria definita dagli istituti di credito, ad anticipare fino alla misura del 50 per cento, il contributo in conto capitale di cui all'articolo 69 del predetto testo unico alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a trenta miliardi di lire, localizzate nelle aree - colpite dagli eventi sismici degli anni 1980-1982, o caratterizzate da rilevanti fenomeni di disoccupazione o di mano d'opera in cassa integrazione anche derivanti da processi di ristrutturazione - indicate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

L'anticipazione di cui al precedente comma è concessa a richiesta dalla impresa, sempre che siano stati avviati i lavori per la realizzazione della iniziativa e che tali lavori abbiano raggiunto un avanzamento non inferiore al 20 per cento dell'investimento fisso programmato, comprovato da una specifica perizia giurata.

Contestualmente alla richiesta di anticipazione l'operatore deve sottoscrivere specifico atto d'obbligo di restituire l'intera anticipazione, oltre agli interessi calcolati al tasso di riferimento, di cui all'articolo 64 del richiamato testo unico, vigente al momento della restituzione, maggiorato di cinque punti, qualora gli impianti e le opere ammessi a contributo non vengano collaudati, con esito positivo.

64. 0. 1.

GOVERNO.

ART. 64-ter.

(Disposizioni finanziarie).

Ai fini di cui al precedente articolo 1 e per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno è autorizzato, a favore della Cassa medesima, l'apporto di lire 1.196 miliardi per l'esercizio 1982, comprensivo della quota destinata alle spese di cui al secondo comma dell'articolo 24 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

La Cassa per il mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni, in eccedenza alle proprie dotazioni finanziarie ed entro il termine del 31 dicembre 1982, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo di 3.000 miliardi da destinare per 1.000 miliardi alla realizzazione di progetti speciali, di infrastrutture industriali e alla concessione di incentivi industriali e per 2.000 miliardi ai maggiori oneri per la realizzazione dei programmi già approvati.

Il predetto importo di 3.000 miliardi è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1983 in conto dei fondi che saranno assegnati all'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il periodo 1983-1991. Lo stanziamento da iscrivere nell'anno finanziario 1983 è determinato in lire 1.000 miliardi.

La Cassa per il mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, nei limiti dell'assegnazione di cui ai precedenti commi, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di intervento, può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti, il cui onere, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato, mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti sarà portato a scomputo della assegnazione di cui al precedente primo comma.

All'onere previsto dal presente articolo si provvede mediante corrispondente ridu-

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1982

zione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

64. 0. 2.

GOVERNO.

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

ART. 64-bis.

A parziale modifica dell'articolo 3 della legge 28 novembre 1980, n. 782, per l'approvazione dei progetti esecutivi e delle perizie di variazione e suppletive, il parere della speciale delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici può essere richiesto, a prescindere dai relativi importi, quando la Cassa per il mezzogiorno lo ritenga opportuno con riguardo alla relativa natura e complessità.

64. 0. 3.

CONTE CARMELO, VIZZINI, BASSI,
RAVAGLIA.

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

ART. 64-bis.

Le disponibilità del fondo investimenti e occupazione di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1982, n. 101 sono ripartite, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, in:

1) lire 1.500 miliardi per la costituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un fondo di rotazione per investimenti mobiliari;

2) lire 1.000 miliardi all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

3) lire 500 miliardi per maggiori detrazioni sull'imposta sul valore aggiunto;

4) lire 970 miliardi per finanziamento di interventi infrastrutturali o sul territorio o di rilevante interesse economico anche per l'agricoltura;

5) lire 1.180 miliardi per interventi nel settore industriale pubblico e privato;

6) lire 100 miliardi per interventi, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, a favore di imprese cooperative;

7) lire 100 miliardi per la meccanizzazione in agricoltura.

64. 0. 4.

GOVERNO.

ART. 64-ter.

È costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale di rotazione, con contabilità separata, destinato all'acquisto di titoli mobiliari emessi da istituti speciali di credito a medio termine per il finanziamento agevolato, ai sensi delle vigenti leggi d'incentivazione, d'investimenti per impianti industriali, per costruzioni d'immobili con destinazione abitativa non inferiori al settanta per cento e per l'ammodernamento delle imprese esercenti il commercio.

La dotazione del fondo è di lire 1.500 miliardi e sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere successivamente versata in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato in ragione di lire 400 miliardi per l'esercizio 1982 e di lire 1.100 miliardi per l'esercizio finanziario 1983.

Gli utili del Fondo, al netto delle spese di amministrazione determinato dal Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, sono destinati all'incremento della dotazione iniziale.

Nella prima attuazione della legge, gli istituti interessati, relativamente ai finanziamenti deliberati dagli organi statutari ma non stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, inoltrano al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Segreteria generale del-

la programmazione economica —, entro e oltre trenta giorni da tale data, apponendo domanda con la dimostrazione del contributo dell'operazione agli obiettivi del piano a medio termine.

Per le successive attuazioni della legge, il CIPE determina, con delibera pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la data per la presentazione, a pena di decadenza, delle domande da parte degli istituti di credito speciale, indicando i criteri per la relativa valutazione secondo gli obiettivi della programmazione economica.

Il tasso delle emissioni obbligazionarie è uguale a quello di riferimento diminuito delle commissioni riconosciute.

Nei successivi quarantacinque giorni dalla data stabilita per la presentazione delle domande, il Ministero del bilancio e della programmazione economica determina con decreto motivato la quantità di obbligazioni, ripartita per istituto, da sottoscrivere dalla Cassa depositi e prestiti entro i successivi quindici giorni.

6. 0. 6.

GOVERNO.

ART. 64-*quater*.

Per la realizzazione confermemente alla programmazione nazionale del settore elettrico di progetti immediatamente eseguibili ai fini della produzione di energia elettrica è autorizzata un'assegnazione straordinaria al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica di lire 1.000 miliardi per l'anno 1982 da erogare previa delibera emanata dal CIPE, su motivata proposta del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

64. 0. 5.

GOVERNO.

ART. 64-*quinquies*.

La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è maggiorata di un importo pari al 6 per cento della base imponi-

bile risultante dalle fatture e bollette doganali relative ad acquisti e ad importazioni, derivanti da ordinativi, emessi dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1982, di beni materiali ammortizzabili, esclusi gli immobili, di nuova produzione, consegnati o importati, entro il 30 dicembre 1983, afferenti all'esercizio delle industrie di cui ai gruppi da IV a XVIII, della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974, integrata con i successivi decreti 5 maggio 1975, 15 dicembre 1977, 15 giugno 1979 e 21 novembre 1979. La maggiore detrazione si applica indipendentemente dalle limitazioni di cui agli articoli 19, terzo comma e 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 e spetta anche per la posa in opera, installazione e montaggio dei beni acquistati o importati, sempreché i relativi ordinativi e le relative prestazioni risultino emessi ed effettuate entro i termini sopra stabiliti.

La maggiore detrazione di cui al comma precedente è ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle annotazioni prescritte nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e nella dichiarazione annuale e che alla dichiarazione stessa siano allegati, in originale o in copia fotostatica, gli ordinativi, le fatture, le bollette doganali ed i documenti relativi alla consegna.

64. 0. 7.

GOVERNO.

ART. 64-*sexies*.

In apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è iscritta per l'esercizio 1982 la somma di lire 970 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi infrastrutturali o sul territorio o di rilevante interesse economico anche per l'agricoltura, di competenza regionale o statale.

Le Amministrazioni competenti presentano per l'approvazione entro e non oltre

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1982

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i rispettivi progetti al CIPE, che decide entro i successivi trenta giorni secondo il contributo di ciascun progetto agli obiettivi del piano a medio termine.

Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le modalità ed i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti per le procedure di finanziamento delle opere di competenza regionale.

64. 0. 8.

GOVERNO.

ART. 64-septies.

È conferita al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI la somma di lire 700 miliardi. L'IRI destinerà tale somma, quanto a lire 600 miliardi alla ricapitalizzazione della FINSIDER S.p.A. per l'attuazione del piano di risanamento dell'industria siderurgica a partecipazione statale approvato dal CIPI con delibera del 27 ottobre 1981 e, per il rimanente, al conferimento di capitale sociale alla SIP, tramite la finanziaria STET, per il finanziamento del programma della stessa SIP S.p.A. conseguente al piano nazionale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazione approvato dal CIPE con delibera del 24 marzo 1982.

È conferita al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI la somma di lire 250 miliardi che sarà destinata dall'ENI alla ricapitalizzazione delle società del gruppo operanti nel settore della chimica ed al finanziamento del programma di riassetto approvato dal CIPI con delibera del 4 dicembre 1981.

È conferita al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM - la somma di lire 74 miliardi per provvedere alle urgenti necessità delle aziende del gruppo EFIM-M.C.S. operanti nel settore dell'alluminio. All'erogazione all'EFIM di tale somma sarà provveduto con decreti del

Ministro delle partecipazioni statali, previa delibera del CIPI sul piano di ristrutturazione e risanamento del settore alluminio del gruppo M.C.S., predisposto dall'EFIM e presentato dal Ministro delle partecipazioni statali entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

64. 0. 9.

GOVERNO.

ART. 64-octies.

È autorizzata la spesa di lire 156 miliardi per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, per pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.a. costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

A tal fine per l'anno 1982 il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 78 miliardi ed ai fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI la somma di lire 26 miliardi ciascuno.

64. 0. 10.

GOVERNO.

ART. 64-novies.

La dotazione del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, costituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è incrementata, per l'esercizio 1982, della somma di lire 100 miliardi per gli interventi previsti dalla medesima legge a favore di imprese cooperative di produzione e lavoro costituite da lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi singole o riunite in associazioni o consorzi.

64. 0. 11.

GOVERNO.

ART. 64-decies.

Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 è

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1982

ulteriormente incrementato della somma di lire 100 miliardi da iscrivere per l'esercizio 1982 nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ai riparti delle somme di cui al comma precedente si provvede con i criteri previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

64. 0. 12.

GOVERNO.

Avverto, inoltre, che il deputato Vizzini ha presentato i seguenti subemendamenti agli emendamenti riguardanti il « Fondo investimenti »:

ART. 64-septies.

Al secondo comma, sostituire le parole la somma di lire 250 miliardi con le seguenti: la somma di lire 200 miliardi.

0. 64. 0. 9. 1.

VIZZINI, SINESIO.

Il terzo comma è sostituito dal seguente: È conferita al Fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento Industria manifatturiera - EFIM, la somma di lire 140 miliardi per provvedere alle urgenti necessità delle aziende operanti nel settore dell'alluminio.

0. 64. 0. 9. 2.

VIZZINI, SINESIO.

ART. 64-octies.

Al primo comma sostituire le parole: la spesa di lire 156 miliardi con: la spesa di lire 140 miliardi.

0. 64. 0. 10. 1.

VIZZINI, SINESIO.

ART. 64-novies.

Sostituire il secondo comma con il seguente: A tal fine per l'anno 1982 il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 70.000 milioni ed ai fondi di dota-

zione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI la somma di lire 23.333 milioni ciascuno.

0. 64. 0. 10. 2.

VIZZINI, SINESIO.

GIUSEPPE VIGNOLA. Desidero ricordare che quando la Commissione riprese l'esame del disegno di legge recante la nuova disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il gruppo comunista dichiarò di non essere in linea di principio contrario ad una proroga affinché si procedesse ad un esame approfondito degli emendamenti presentati.

Ora, però, è da osservare che gli articoli aggiuntivi 64. 0. 1 e 64. 0. 2 pongono problemi che vanno attentamente verificati per le questioni che essi sollevano.

Pertanto propongo di rinviare alla prossima seduta l'esame di questi due articoli aggiuntivi.

CESARE ZAPPULLI. Mi associo a tale richiesta.

CLAUDIO SIGNORILE, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* Sono contrario alla richiesta fatta dall'onorevole Vignola innanzi tutto per una ragione pratica poiché martedì prossimo sarò impegnato presso la CEE. Inoltre ho l'impressione che tutta la discussione che giustamente si dovrà svolgere intorno al Fondo per gli investimenti e l'occupazione assumerà toni e caratteristiche che nulla hanno a che fare con la materia oggetto dei due articoli aggiuntivi in questione.

Pregherei i vari gruppi della Commissione di tener presenti queste mie esigenze e quindi di procedere oggi stesso alla discussione.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor presidente, desidero sapere se la Commissione è autorizzata a procedere nei propri lavori anche durante la seduta d'Aula.

PRESIDENTE. Sì, onorevole Calderisi abbiamo avuto l'autorizzazione da parte del Presidente della Camera.

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1982

ALDO BASSI, *Relatore*. Vorrei ricordare alla Commissione che questa mattina avevamo concordato tutti di rinviare l'esame del provvedimento alla prossima settimana.

GIORGIO MACCIOTTA. Sottolineo la procedura un po' singolare seguita nella discussione del provvedimento, ed in particolare degli emendamenti concernenti il FIO. Ritengo, infatti, che detti emendamenti hanno una dimensione ed una complessità tale da richiedere un momento di riflessione, considerato che non si può pretendere di esaminare ed approvare in pochi minuti una normativa che prevede una spesa di 1.300 miliardi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi faccio presente che è stata avanzata dall'onorevole Zappulli una proposta di rinvio della discussione...

GIORGIO MACCIOTTA. Noi non vorremmo essere costretti a votare questa mattina, perché ciò potrebbe avere delle conseguenze sull'*iter* successivo della legge.

CLAUDIO SIGNORILE, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Se questi sono i termini della questione, lo si dica subito! Non posso assicurare la mia presenza nella giornata di martedì prossimo; comunque mi rimetto alla Commissione.

ALDO BASSI, *Relatore*. Potremo arrivare al voto finale giovedì prossimo, sempre che vi sia l'impegno da parte di tutti perché tale obiettivo sia raggiunto.

GIORGIO MACCIOTTA. Il gruppo comunista è disponibile a che si tenga seduta anche venerdì prossimo.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il ministro ha dichiarato di rimettersi alla decisione della Commissione anche se personalmente mi auguro — come d'altronde si augura lo stesso ministro — che i nostri lavori proseguano questa mattina.

Tuttavia qualora si addivenisse alla decisione di rinviare la seduta alla prossima settimana, desidererei che la materia da discutere fosse ben definita, sì che il rinvio non serva ad « accatastare altro materiale » da esaminare.

PRESIDENTE. La proposta è dunque quella di accantonare l'intera materia concernente l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, per iniziare subito la discussione degli articoli aggiuntivi riguardanti il Fondo investimenti e occupazione.

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALBERTO AIARDI

ANDREA MARGHERI. Innanzi tutto — prima di presentare una serie di emendamenti ed anche di ipotesi di lavoro per vedere se, con la consultazione già decisa delle Commissioni e con il lavoro del Comitato ristretto, riusciremo a trovare soluzioni concordate, anche se non contenute nei nostri emendamenti — vorrei replicare brevemente a quanto ha sostenuto il ministro La Malfa presentando la sua proposta. La Malfa ha indicato in questi emendamenti una sorta di ripresa della proposta avanzata nel quadro del piano triennale, come se vi fosse un filo logico tra le impostazioni che egli sostenne allora e le proposte avanzate in questa occasione.

Francamente riteniamo che questa impostazione non sia corretta. Infatti vediamo una contraddizione tra quanto era stato delineato, nel quadro della discussione sul piano triennale, e ciò che viene presentato oggi; una contraddizione che rischia di aggravare i problemi politici ed anche di scaricarsi in modo molto negativo sia sulla situazione economica generale, sia sulle questioni che riguardano la finanza pubblica. Allora ci parve che questo fosse, per lo meno nell'atteggiamento del ministro La Malfa (non dico del Go-

verno, che poi dimostrò di seguire tutt'altra strada), consapevolezza che i processi automatici in quel momento in atto nel tessuto produttivo del nostro paese causassero ristrutturazioni selvagge e consentissero sì da un lato la tenuta e la relativa modernizzazione di alcune « isole » produttive, di punte alte di questo apparato industriale italiano, ma dall'altro una rapida restrizione della base produttiva, una dequalificazione di alcuni settori produttivi del nostro paese, l'accentuarsi di una crisi generale dell'industria italiana, soprattutto in riferimento alla collocazione dell'Italia nella divisione internazionale del lavoro. Allora vi era la consapevolezza che questi processi automatici dovessero essere corretti e che la correzione di essi stesse soprattutto in un rilancio dei processi necessari di ristrutturazione e di risanamento industriale con nuove iniziative di riqualificazione dell'apparato esistente, di innovazione e addirittura con nuovi insediamenti industriali da localizzare soprattutto nel Mezzogiorno.

Da questa consapevolezza a che cosa si è andati?

In primo luogo, il piano triennale è rimasto nel cassetto per l'inadempienza e, a tratti, per il sabotaggio dello stesso Governo. In secondo luogo, anche la programmazione di settore avviata nel 1977 e nel 1978 con l'elaborazione e l'approvazione di numerosi piani di settore e di piani orizzontali che correggessero una conduzione schematica della programmazione settoriale è rimasta nel cassetto, e così è stata insabbiata per inadempienza e sabotaggio la stessa programmazione delle partecipazioni statali. In terzo luogo, le cifre stanziare per le imprese non sono state adeguate alla gravità della crisi e si sono disperse, come è tradizione del sistema di potere nel nostro paese, in mille rivoli e, spesso, in rivoli secondari ed oscuri, accentuando quel trasferimento di risorse e di poteri dall'industria verso il sistema creditizio e la speculazione fondiaria che è una delle caratteristiche dell'attuale fase di organizzazione dell'economia italiana.

Quarto punto. Abbiamo avuto come conseguenza un aggravamento drammatico del problema della disoccupazione; non solo abbiamo raggiunto la cifra del 10 per cento, cifra molto rilevante ma leggendo anche il rapporto del CENSIS abbiamo potuto notare che la situazione sarà ancora più preoccupante per l'avvenire per le nuove generazioni che entreranno nel mondo del lavoro. Abbiamo dovuto constatare lacerazioni fra i lavoratori causate dal fenomeno distorto della Cassa integrazione guadagni che ha creato zone di privilegio utilizzate per mascherare la disoccupazione e per favorire forme di correzione attraverso il doppio lavoro e il lavoro così detto sommerso.

Si è andata sempre più accentuando la situazione di crisi di molte aziende e di molti settori industriali, così come ha dichiarato il Governatore della Banca d'Italia Ciampi. Inoltre si è aggravato il problema del Mezzogiorno pur con le modificazioni che complessivamente ci sono state in determinati punti; a Napoli, in Calabria e in Basilicata il problema si è accentuato.

Ci si è accorti che un mantenimento delle quote di mercato poteva causare un aggravamento del nostro *deficit*; ma questa è stata la caratteristica dei primi mesi di quest'anno con una nostra accentuazione di dipendenza tecnologica. Ne è derivata anche una accentuazione della forma di assistenzialismo rivolte a grandi imprese, gestite con criteri avventurosi (basta citare il caso della Montedison e l'acquisto da parte dell'ENI di impianti per una cifra il cui ammontare altro non è che una forma di assistenzialismo).

Leggi ed interventi in questo settore hanno avuto risultati e conseguenze negative sulla crisi industriale e sul problema dell'occupazione. Ma d'altra parte questo è il risultato della politica fin qui seguita, politica che non ha permesso né la riduzione del disavanzo né la correzione della grave situazione della finanza pubblica. Per fare un esempio è come se il Governo si trovasse nella situazione di una squadra di calcio che subito il gol,

non solo non riesce a pareggiare ma subisce altri autogol!

Cosa ci vorrebbe? Una inversione di tendenza, come del resto noi abbiamo più volte sottolineato. Abbiamo insistito, infatti, sulla necessità di un fondo sociale per gli investimenti e abbiamo fatto una traccia di quello che dovrebbe essere il campo di confronto con il ministro La Malfa. Ci batteremo perché dal 1983 venga concretamente attuato il nuovo strumento di politica industriale ed economica. Quello che però ci viene proposto con gli emendamenti presentati dal Governo a questo provvedimento non ha niente a che vedere con il Fondo sul quale noi vogliamo discutere, cioè il Fondo inteso come nuovo strumento di politica economica per il nostro paese, strumento che consenta l'avvio di un idoneo coordinamento e di fattivi tentativi di programmazione dopo quelli falliti con la linea di politica economica del Governo. Queste nostre critiche erano già state avanzate in sede di discussione della legge finanziaria ma non possiamo che riproporle anche in questa sede proprio per le proposte formulate dal Governo in merito alla separazione fra la competenza e la cassa.

Dobbiamo poi registrare una riduzione a meno della metà per il fondo previsto per il 1982. Una riduzione che dal punto di vista quantitativo noi non possiamo accettare e anzi cercheremo con tutti gli strumenti possibili di realizzare il riavvicinamento dello stanziamento di competenza con le previsioni di cassa. Certamente siamo consapevoli che una coincidenza esatta fra competenza e cassa non la si potrà raggiungere, ma ciò non di meno noi cercheremo di ridurre al minimo la forbice tra la competenza e la cassa; infatti reputiamo che si tratti di una forbice negativa per la nostra finanza pubblica.

Dal punto di vista della qualità, invece, noi ci troviamo di fronte ad un tentativo di «tappare dei buchi» (ad esempio con la creazione di sacche difficilmente controllabili da parte del Parlamento). Tutto questo è aggravato ancor di più dall'esi-

stenza di legge «insabbiate», da strumenti che sappiamo essere precari e dal fatto che il settore delle partecipazioni statali attraversa un profondo stato di crisi.

Bisognerà fare in modo di approntare strumenti validi per poter spendere subito i 6.000 miliardi previsti anche in prospettiva dello sviluppo di nuove iniziative. Noi presenteremo un emendamento al primo articolo del provvedimento, con il quale il Governo propone l'istituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un fondo di rotazione per gli investimenti immobiliari, fondo così ripartito: 400 miliardi per l'82 e 1.100 per l'83. Un criterio di suddivisione, questo, che noi non riteniamo giusto. Se si vuol prevedere una competenza per l'anno 1983, lo si faccia pure, ma al di fuori dei 6 mila miliardi.

Rispetto a questo fondo, abbiamo seri dubbi, sia per quanto riguarda il meccanismo finanziario da mettere in moto, sia per la definizione dell'intervento nell'edilizia e per il richiamo alla legge di spesa che si deve varare.

Concordiamo sull'attribuzione di 1.000 miliardi all'Ente nazionale per l'energia elettrica, preannunciando però un emendamento all'articolo di merito, tendente a precisare gli investimenti da attivare.

Perplessità suscitano, invece, i 500 miliardi previsti per maggiori detrazioni sull'imposta sul valore aggiunto, poiché, pur considerando l'inflazione, non potremmo arrivare oltre i 400 miliardi. Ciò significa utilizzare realmente non più di 200 miliardi nel 1982, scivolando il resto all'anno 1983. Noi proponiamo quindi 200 miliardi anziché i 500 previsti dal Governo.

Per quanto riguarda i 970 miliardi per finanziamento di interventi infrastrutturali o su territorio o di rilevante interesse economico anche per l'agricoltura, intendiamo porre una questione di merito assai importante, riguardante anche la caratterizzazione meridionalistica di questa spesa.

Proponiamo inoltre che la cifra riguardante gli interventi nel settore industriale pubblico e privato sia portata a 1.730 miliardi.

Concordiamo invece con i 100 miliardi per interventi, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, a favore di imprese cooperative, purché si definiscano le cooperative che si intende favorire.

Proponiamo inoltre di elevare da 100 a 600 miliardi lo stanziamento previsto per gli interventi nel settore agricolo, e di prevedere inoltre 200 miliardi per il finanziamento della legge n. 95 del 1979.

GIORGIO LA MALFA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*. Questo sarebbe il nuovo? Sarebbe la traduzione in emendamenti della teoria secondo la quale bisogna sostenere il nuovo?

ANDREA MARGHERI. Se non vogliamo far cadere tutte le azioni di commissariamento che abbiamo compiuto, qualcosa dobbiamo pur fare. Neanche a noi piace il metodo, ma, a questo punto, non vediamo altre strade.

Passando all'articolo 2 proposto dal Governo, dirò subito che il meccanismo finanziario previsto ci lascia alquanto perplessi. Ci troviamo, infatti, di fronte alla istituzione di un fondo di rotazione che deve acquistare le obbligazioni degli istituti di medio credito, consentendo a questi istituti di collocare quelle obbligazioni senza ricorrere al mercato, e senza difficoltà di tempo. Comprendiamo il ragionamento, ma è certo che rischiamo, in questo modo, di creare un rapporto tra il Governo e gli istituti di medio credito che può causare non poche distorsioni. Mi chiedo perché non si seguano altre strade. Ad esempio, per gli istituti di medio credito, perché non si paga il differenziale dei tassi, così consentendo ad essi di passare le loro obbligazioni sul mercato? Questo attiverrebbe una quantità straordinaria di fondi con una cifra modesta, e si muoverebbe nella logica che anche il ministro La Malfa ha detto di voler seguire. Quindi, vorrei sapere perché si è scelta la strada di un fondo statale che acquista quel tipo di obbligazioni, escludendo la strada dei fondi in dotazione degli istituti pubblici. Quando si

dice che vogliamo utilizzare anche una parte del risparmio privato, delle risorse, bisogna poi trovare strade e meccanismi solleciti.

Per quanto riguarda il settore del commercio, comprendiamo il riferimento alla legge che consente alle aziende di accedere ai mutui dei quali si parla in questo articolo. È molto dubbio, invece, quale sia la legge che consente l'accesso di aziende edilizie. Qui si parla di edilizia abitativa, cioè di edilizia con una parte abitativa non inferiore al 70 per cento. Questa è una denominazione che ci lascia molto dubbiosi perché in essa potrebbe essere compreso di tutto, anche l'edilizia di lusso. Pertanto presenteremo un emendamento tendente a precisare che cosa si vuole aiutare con questi soldi per istituti immobiliari.

Per quanto riguarda il credito agevolato per le industrie, è ovvio che si tratta del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 e della legge n. 675. Ma vorrei sapere dal Governo se sono comprese in questo articolo la legge n. 131 per lo sport e la legge n. 1329 (legge Sabbatini) che riguarda specificamente i mutui per le macchine utensili.

Per quanto riguarda l'IVA negativa per l'acquisto di macchinari, siamo d'accordo in linea di principio; tuttavia non comprendiamo perché appaia nettamente sovrastimato il minore gettito, mentre riteniamo che dovrebbe essere garantita una differenza a favore delle imprese site nell'Italia meridionale. A questo proposito preannuncio che il gruppo comunista proporrà di aumentare dal 2 all'8 per cento le detrazioni IVA sulle importazioni dei macchinari per le imprese meridionali.

Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 64.0.6, il gruppo comunista ha ascoltato con attenzione l'intervento dell'onorevole La Malfa; tuttavia ritiene che all'ENEL debbano essere assegnati almeno 1.500 miliardi, a condizione che essi siano destinati al finanziamento dei piani di investimento — inaccettabilmente decurtati dal CIPE — e non già al ripiano dei disavanzi.

GIORGIO LA MALFA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*. Questo presupporrebbe che gli altri due terzi fossero forniti uno dal mercato e l'altro dall'autofinanziamento.

ANDREA MARGHERI. Posso capire la difficoltà che lei ci prospetta. Però non possiamo caricarci della responsabilità di uno stato come quello in cui attualmente versa l'ENEL. Pertanto poniamo il problema dei 1.500 miliardi come limite minimo di assegnazione all'ENEL e non certo come punto di arrivo.

Per quanto riguarda l'agricoltura, ricordo, onorevole La Malfa, che vi fu, in Assemblea, un aspro, direi quasi feroce, dibattito cui parteciparono varie parti politiche. Riteniamo che per l'utilizzazione del « Fondo investimenti e occupazione » sia necessario un massiccio intervento immediato, il più possibile, anche in agricoltura. Addirittura *Il Coltivatore*, settimanale della Coldiretti, ritorna sull'argomento e ci richiama all'impegno affermando che appaiono insufficienti i 100 miliardi stanziati per la meccanizzazione in agricoltura (che addirittura potrebbero essere squilibranti), e chiedendo che il Governo mantenga i suoi impegni destinando all'agricoltura ciò che le spetta sulla base di un ordine del giorno votato dall'Assemblea legislativa italiana.

Noi siamo perché questi fondi siano concessi, evidentemente con l'utilizzazione di strumenti che, per quanto riguarda lo stralcio per il 1982, siano i più rapidi possibile. Possono essere da noi adottati come schema di ragionamento la legge per i fondi di dotazione per istituti speciali di credito agrario (che possono essere concessi rapidamente) ed altri strumenti possibili i quali sono contenuti, tra l'altro, in proposte di legge presentate alla Commissione agricoltura. Sia nella legge n. 403, sia nella legge n. 1760 sono previsti strumenti che possono essere attivati in modo molto sollecito.

Per quanto riguarda l'industria, pensiamo che si debbano destinare immediatamente 450 miliardi per i settori delle telecomunicazioni, dell'automazione, delle

macchine utensili, compreso il capitolo relativo alla termoelettromeccanica per il settore agroindustriale e per il settore aerospaziale. Ma con quali strumenti deve avvenire questa assegnazione? Ne vediamo soprattutto due: uno, che io sottopongo all'attenzione del Governo, è quello della legge per l'istituzione di un fondo speciale per l'industria del settore elettronico civile. Certo applicato al settore dell'elettronica rappresenta ancora uno schema di salvataggio, ma applicato a settori dove si possono attuare processi tecnologici (ed esempio l'elettromeccanica, l'automazione) tale stesso schema potrebbe essere uno strumento innovativo dal punto di vista politico-industriale e utile per il fondo straordinario previsto per il 1983.

Abbiamo poi da valutare l'ipotesi riguardante l'utilizzazione dei meccanismi, previsti con legge, per il fondo di dotazione. Con tale fondo di 1.500 miliardi è previsto anche un finanziamento dei mutui diretti dello Stato sulla base della legge n. 675.

Con strumenti idonei ed interventi celeri, noi potremmo indirizzare verso i settori avanzati dell'industria italiana risorse da utilizzare per correggere la tendenza in atto che prevede un mero aggiustamento della situazione attuale.

In attesa di un fattivo confronto con il ministro La Malfa mi domando: che fine hanno fatto i fondi stanziati per il settore della chimica? La risposta finora è stanza ambigua; del resto i rapporti fra la Montedison e l'ENI non sono stati chiariti (i casi di Priolo e Brindisi sono un esempio). Ebbene, anche se il ministro delle partecipazioni statali ci dice che un problema di segretezza industriale non gli consente di chiarire i termini della questione, noi non possiamo che riproporre con forza i termini stessi del problema, perché non ci si può venire a chiedere di approvare senza precise garanzie un provvedimento che prevede nuovi stanziamenti quando poi vediamo che i soldi vengono proprio buttati via!

GIORGIO LA MALFA, *Ministro del bilancio e della programmazione economi-*

ca. È stato l'ENI che ha richiesto i fondi per l'acquisto della Montedison!

ANDREA MARGHERI. Noi siamo contrari ad un accordo fatto con la Montedison che abbia carattere assistenziale; così come non siamo d'accordo che la Montedison « scarichi » i centri chimici di Priolo e Brindisi. Non si può continuare a dire che il settore della chimica fine è troppo debole per poi affermare, di fronte alla questione della ENOXI, che tutto va bene.

Per quanto riguarda il settore della siderurgia, noi ci siamo trovati a discutere con il presidente dell'IRI, Pietro Sette (il cui incarico è stato inspiegabilmente prorogato). Ebbene, molte sue risposte ci hanno lasciato profondamente perplessi. Ad esempio, noi nutriamo molte riserve sul caso della Finsider. C'è poi tutto il problema relativo al settore pubblico (faccio solo un esempio: il caso Maraldi). Tale problema è molto complesso riguardando l'aspetto della commercializzazione, della trattativa con la CEE, eccetera.

L'accordo Finsider di integrazione produttiva raggiunto in termini positivi, per quanto riguarda la produzione di acciai speciali, pochi giorni fa verrebbe a costare allo Stato circa 550 miliardi. Però la soluzione migliore sarebbe stata quella della costituzione di una società mista che avesse come obiettivo la ricapitalizzazione, a carico della parte pubblica, della nuova società mista. Ma questa soluzione non è stata assolutamente presa in considerazione e ora noi ci troviamo in una situazione estremamente confusa.

Si potrà approvare il piano finanziario proposto ad ottobre a sostegno del piano produttivo, ma prima dovremo sapere bene come vanno le cose. Infatti si hanno le notizie più disparate: l'IRI — si dice — non ha suddiviso i fondi; l'IRI, a sua volta, afferma di non aver ricevuto i fondi dal Governo. Qui o facciamo chiarezza sulle cifre stanziare e sui soldi effettivamente spesi oppure andiamo a scrivere (come si dice in Toscana) la « Novella dello stento ».

C'è poi da affrontare la questione dell'EFIM. Noi sappiamo bene che c'è una situazione drammatica, ma di chi è la responsabilità? E che dire della GEPI che praticamente tiene « in ostaggio » le imprese in difficoltà? Noi dovremmo accettare lo stanziamento di finanziamenti prima ancora che questo venga riformato. Ma almeno si deve essere sicuri che questi stanziamenti siano di straordinaria urgenza, finalizzati a salvare concrete realtà produttive. Vorremmo essere sicuri che si tratta di un primo tipo di intervento. Allora, costretti dalla inadempienza governativa, *obtorto collo*, subiremo anche questo stanziamento.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 64. 0. 8, avanziamo una questione riguardante la caratteristica dei progetti che potrebbero essere presentati. Comprendiamo una linea tendente a finanziare i progetti pronti ma vorremmo essere sicuri che questo non distorca l'uso degli stanziamenti. Desideriamo un vincolo meridionalista. Una ripartizione dobbiamo pur garantirla, in qualche modo, ma desidereremo una garanzia a proposito di un cospicuo intervento meridionalista, e al riguardo ci rivolgiamo all'attenzione del ministro. Poiché non prendiamo per buono ciò che vediamo nello stralcio, vorremmo, signor ministro, che nei tempi previsti — cioè entro e non oltre 30 giorni — ci fosse una verifica nella Commissione parlamentare competente.

I subemendamenti preannunciati — e su cui avremo modo di tornare — sappiamo bene che non cambieranno certo la natura di questo provvedimento, che resta un provvedimento « tampone », ma potranno suggerire l'utilizzazione dei 6 mila miliardi, in modo tale da correggere processi negativi ed individuarne altri di ulteriore sviluppo.

RAFFAELE VALENSISE. Desidero fare solo qualche breve considerazione, riservandomi di intervenire ulteriormente nel prosieguo della discussione sugli articoli.

Dirò subito che la legge finanziaria, per le sue vicende negative, dal nostro punto di vista relative allo stralcio, ha

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1982

costituito una corsia preferenziale che consente al Governo di manifestare concretamente i suoi intendimenti per l'impiego del Fondo investimenti ed occupazione. Registriamo questo fatto, sottolineando che corrisponde ad una esplicita richiesta che facemmo all'esecutivo. Ciò premesso, devo dire che l'articolazione predisposta non ha consentito e non consente, a mio avviso, che il Fondo investimenti e occupazioni assuma quella natura di colpo di maglio sull'economia, di acceleratore, cioè, di specifiche misure di intervento rivolte a sopperire alle più clamorose inadempienze della politica economica condotta dal Governo. E le aree ed i settori sui quali è urgente un intervento, ai fini degli investimenti, sono l'area meridionale, dal punto di vista geografico, e l'area dell'edilizia abitativa, dal punto di vista della qualità e dei settori di intervento. Ma dagli emendamenti presentati emerge con chiarezza che le disponibilità del Fondo saranno impegnate per «tappare» buchi e per contrastare varie esigenze.

Quanto al problema del Mezzogiorno, è ben vero che la Commissione sta elaborando, secondo i tempi lunghi richiesti dalla procedure parlamentari, ma anche dalle incertezze che si manifestano all'interno della maggioranza, un testo recante la disciplina degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ma è altrettanto vero che la gravità della situazione in atto nelle regioni meridionali non tollera ulteriori attese, soprattutto nelle aree metropolitane, in Calabria ed in Basilicata, e di ciò bisognerebbe essere consapevoli. Se passiamo dalla considerazione delle esigenze di aree geografiche a quella delle esigenze di settore dobbiamo prendere atto della preoccupazione che il ministro ha avuto per quel che riguarda gli immobili di edilizia abitativa.

Innanzitutto andrebbe chiarita la confusione tra investimenti per impianti industriali ed investimenti per la costruzione di immobili con destinazione abitativa per quello che riguarda la percentuale. Infatti non si capisce se il 70 per cento debba essere relativo all'edilizia abitativa o al-

l'altro settore. Inoltre, vi è l'esigenza di affrontare i problemi dell'edilizia abitativa nelle aree a più alto tasso di crisi abitativa con maggiori incentivi e con maggiori percentualizzazioni, perché disperdere su tutto il territorio nazionale o lasciare alla iniziativa degli istituti speciali di credito l'iniziativa di produrre queste ripartizioni non sembra in armonia con le necessità proprie del settore. Per esempio, si sa che il problema abitativo è drammatico in talune zone metropolitane e che lo è meno in tal'altre zone, nelle quali vi è un'edilizia abitativa che si sviluppa secondo ritmi più fisiologici.

Pertanto la creazione di questo fondo di rotazione non ci può soddisfare nei termini nei quali essa è adesso prospettata, perché a nostro avviso essa dovrebbe essere articolata con maggiore aderenza alle necessità proprie della situazione dell'edilizia abitativa.

Altra osservazione è quella che riguarda il finanziamento di interventi infrastrutturali di rilevante interesse economico per l'agricoltura. Questo tipo di interventi potrebbe consentire di riprendere il problema del vincolo meridionale, ma sempre con l'identificazione dell'area di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218, con riferimento alle situazioni di maggiore tensione per quel che riguarda l'occupazione e la necessità di investimenti, che vedono in testa, purtroppo, subito dopo le aree metropolitane le regioni Calabria e Basilicata.

Circa gli interventi nel settore industriale pubblico e privato, desidero osservare che vi è tutto da ridire e che le nostre riserve in proposito sono amplissime. Infatti, una delle poche caratteristiche positive di indirizzo recate dalla legge n. 675 sulla ricostruzione industriale è quella del collegamento di ogni intervento sui fondi di dotazione alla loro finalizzazione. Ma qui si ricade nella vecchia tecnica del rifinanziamento puro e semplice dei fondi di dotazione prescindendo da ogni finalizzazione, in modo che le finalizzazioni rimangono imprecise ed arbitrarie come è stato rilevato poco fa. Pertanto, l'articolo 6 va riveduto sia sotto il profilo

della ricapitalizzazione della FINSIDER, sia sotto il profilo del rifinanziamento dei fondi di dotazione dell'EFIM.

Un'altra considerazione desidero fare per quel che riguarda i 1.000 miliardi da destinare all'ENEL, che vengono considerati come assegnazione straordinaria e che costituiscono un riferimento alla programmazione nazionale nel settore elettrico, ma senza alcun riferimento per quel che riguarda il programma energetico nazionale recentemente approvato con una risoluzione votata dal Parlamento. Vi è, dunque, il fondato dubbio che i 1.000 miliardi siano assorbiti dall'ENEL, sia pure nell'ambito della programmazione nazionale, ma siano utilizzati al di fuori o senza riferimenti rispetto a quel piano energetico di cui il Parlamento ha avuto notizia.

Desidero spendere qualche parola, infine, sulla ripartizione del fondo per interventi nel settore pubblico e privato, circa l'incompatibilità della ripartizione all'interno del settore IRI tra FINSIDER da una parte e telecomunicazioni dall'altra.

Se vi è un settore che ha bisogno di investimenti veramente produttivi è proprio quello delle telecomunicazioni. Non mi rendo conto perché, dei 700 miliardi assegnati all'IRI, ben 600 siano assegnati alla FINSIDER, che ha avuto altri soccorsi, mentre i rimanenti 100 miliardi sono stati assegnati al settore delle telecomunicazioni che è vivo, vitale e di grande importanza e che, quanto ad investimenti e ad occupazione, potrebbe consentire un impatto con risultati visibili soprattutto nel breve termine.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,45.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO